

GR_GERICHTE SB 2003 46 vom 13. Oktober 2003

GR Gerichte, 2003-10-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SB 2003 46](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SB_2003_46)

FR: GR_GERICHTE SB 2003 46 du 13 octobre 2003

IT: GR_GERICHTE SB 2003 46 del 13 ottobre 2003

Regeste

calunnia e diffamazione

Erwägungen

E. 2

impiegata quale segretaria dall'albergo Brocco & Posta. In seguito era alle dipendenze della D. impianti turistici e dell'avv. Fabrizio Keller. Attualmente è segretaria presso la Cassa Malati ÖKK, B., e percepisce un salario lordo di fr. 4'700.-- con la tredicesima. Nel 1985 A. s'è sposata con E.. Da quest'unione sono nati i figli F. e F.. Nel 1999 essa ha contratto matrimonio con H., da cui non ha avuto prole. A. gode di una buona reputazione. B. Dopo un diverbio tra I. e H., il marito di A., avvenuto il 28 ottobre 1999, con lettera del 29 ottobre 1999 quest'ultima s'è rivolta al Presidente del Circolo di B. scrivendo quanto segue: "In qualità di moglie del signor H. vorrei inoltrare formale reclamo riguardante il signor I.. Dopo un ricatto nei confronti del marito della sottoscritta, prego di prendere atto che se in futuro venisse in qual modo apportato danno alle nostre vetture, avvelenamento dei nostri animali domestici o addirittura soppressione degli stessi oppure arrecato danno all'abitazione e infierito sui miei figli, mio marito e me stessa con parole o atti attribuirò la responsabilità al signor I.. Con la scusa del vago pascolo non vuol dire che le pecore dello stesso proprietario possano sporcare sino sulla soglia di casa, lo sconcio lasciato qui ad J. è una vera vergogna. La mia macchina posteggiata davanti alla nostra abitazione in inverno è irriconoscibile come viene ridotta dalle stesse pecore, se trovassi in futuro uno solo sfregio, inoltrerò formale denuncia." Copie dello scritto sono state inviate al Posto della Polizia cantonale di B. ed a I.. Reputato lo scritto lesivo dell'onore, il 5 novembre 1999 I. ha sporto querela penale per calunnia, subordinatamente per diffamazione nei confronti di A. all'Ufficio del Circolo di B.. Ha proposto di condannarla ad una pena nonché al pagamento di un'indennità di fr. 1'500.-- per torto morale. Respinta una prima richiesta di ricusa del querelante contro il Presidente del Circolo di B., fallito il tentativo di conciliazione, udite le parti, assunti due testimoni, respinta - dalla Camera di vigilanza sulla giustizia del Tribunale cantonale dei Grigioni - una seconda richiesta di ricusa del querelante contro il Presidente di circolo e accolta - dalla Camera di gravame del Tribunale cantonale - quella di partecipa-

E. 3

I., B., è condannato a versare a A., K., l'importo di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.

E. 4

Le spese e tassa di giustizia della Commissione del Tribunale distrettuale Moesa di fr. 1'200.-- sono poste a carico di I., B., e vanno versate alla cassa del Tribunale distrettuale Moesa entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza.

E. 5

(Rimedio legale).

E. 6

condotta penalmente rilevante (DTF 121 IV 83, 119 IV 47, 118 IV 44, 159, 117 IV 28). Nella specie le affermazioni relative all'eventualità che I. poteva danneggiare le vetture o l'abitazione, avvelenare o sopprimere gli animali e infierire sulla famiglia sono semplici giudizi di valori. Manifestamente esse non poggiano su determinati fatti documentabili, per cui non sono diffamanti. Diversa è invece la situazione quanto al rimprovero di ricatto, come a ragione hanno ritenuto i primi giudici. d) Giusta l'art. 173 cifra 2 CP il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. Questa disposizione non richiede che sia documentato che l'affermazione era vera, ma libera l'autore da pena già se prova che aveva seri motivi di ritenerla, in buona fede, conforme alla verità. L'art. 173 cifra 3 CP stabilisce poi che "il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia". Questa norma eccezionale tiene quindi conto dei casi in cui l'autore tramite la sua allegazione non vuole salvaguardare interessi pubblici o altri motivi sufficienti, nel senso che in questi casi egli non è ammesso a fornire la prova della verità e anche della buona fede. Di conseguenza è lecito inferire che chi tutela interessi pubblici è ammesso alle prove previste dall'art. 173 cifra 2 CP. In queste condizioni la verità e la buona fede discolpano chi salvaguarda questi interessi. La stessa regolarizzazione vale per il caso della tutela di legittimi interessi privati (DTF 85 IV 183). L'art. 173 cifra 3 CP lo considera nel senso che chi salvaguarda simili interessi dev'essere ammesso alla prova della verità e della buona fede a meno che le allegazioni siano state proferite o divulgate senza motivo sufficiente, unicamente nell'intento di fare della maldicenza. Queste prove discolpano l'autore; se non sono fornite egli non può essere prosciolto solo per il motivo che ha tutelato legittimi interessi privati. Scopo in particolare della prova della buona fede è che con riguardo alla libertà di discussione dev'essere possibile discutere su cose la cui verità non è documentata, anche se non si può negare che con ciò una completa protezione dell'onore non è più garantita (Schubarth, Kommentar Strafrecht, Besonderer Teil, 3. Band, Bern 1984, n. 85 all'art. 173 CP). Infatti non è ingiusto discolpare chi salvaguarda legittimi interessi pubblici o privati, se prova che aveva seri motivi di considerare l'affermazione vera in buona fede. Ciò vale segnatamente se essa è fatta alla polizia o ad un'altra autorità a cui compete la persecuzione di atti punibili. In tal

E. 7

caso basta di massima l'indicazione di indizi e le conclusioni devono essere tratte dall'autorità. La prova dell'agire in buona fede non presuppone che l'autore sia completamente convinto delle circostanze lesive dell'onore. Chi le proferisce in forma di sospetto, deve solo documentare che seri motivi lo legittimavano al sospetto (DTF 85 IV 185). L'autore che tutela interessi legittimi è in una situazione particolare poiché si trova dinanzi all'alternativa o rinunciare a salvaguardare questi interessi o proferire un'allegazione lesiva dell'onore, che probabilmente si rivela non appropriata. Il giudice può e deve però tener conto di questa particolare situazione se l'autore aveva seri motivi di ritenere l'affermazione in buona fede conforme alla verità. Al dovere di diligenza

dell'autore egli non può porre severe esigenze se quello tutela legittimi interessi. I motivi che per l'autore sono seri in modo da ritenere l'asserzione, in buona fede, come vera non sono necessariamente una giustificazione per ognuno. Come per il reato colposo bisogna aver riguardo delle circostanze del singolo caso (art. 18 cpv. 3 CP), e circostanze sono, fra altre, gli obiettivi che l'autore persegue. Che esse debbano essere valutate e da esse dipenda la punibilità o l'impunità dell'autore risulta dall'art. 173 cifra 3 CP. Di esse deve essere tenuto conto anche quanto alle esigenze da porre alla prova a discarico. Accertato è che il 28 ottobre 1999 I. s'è presentato in macelleria ed ha chiesto a H. di ammazzargli uno o due agnelli. Questi gli ha risposto di non poterlo fare, al che il richiedente gli ha detto che doveva farlo, poichè posteggiava la vettura sulla sua proprietà. Secondo il teste L. il richiedente è poi andato via senza salutare e H. gli sembrava abbastanza turbato. Stando a H. egli l'ha invece minacciato con un male, "tu be vedei". L'appellante fa valere che in siffatte circostanze non ha commesso un ricatto. A suo dire, quanto scritto da A. non è quindi conforme alla verità. L'appellante misconosce che nel concreto caso non è conteso che la convenuta non ha fornito la prova della verità della sua allegazione. Tale prova non è possibile. Infatti un ricatto non è stato commesso, per cui la sua perpetrazione non può essere documentata. La questione controversa è invece quella di sapere se la convenuta ha fornito la prova della sua buona fede. Ora, per decidere se questa prova è o non è riuscita devono essere prese in considerazione tutte le circostanze del caso. Le indicazioni di quanto era successo in macelleria la convenuta le ha avute dal marito e a lui poteva credere; non si trattava infatti semplicemente di una voce che circolava, ma di fatti di cui ella al momento dell'affermazione non poteva dubitare (cfr. DTF 96 IV 56 seg.). Per la convenuta sussistevano quindi seri motivi per ammettere che l'appellante, usando minaccia, voleva costringere suo marito a macellargli gli agnelli. Che il comportamento dell'appellante non possa esser repu-

E. 8

tato un'estorsione, ma piuttosto una tentata coazione è irrilevante. Alla convenuta bastava credere che la sua affermazione era giusta, che il voler costringere suo marito con minaccia ad abbattere gli agnelli era un ricatto. Che lei a torto era di ciò convinta non le deve tornare a svantaggio. Inoltre dev'essere rilevato che l'allegazione è stata fatta in uno scritto al Presidente del Circolo di B. con una copia dello stesso al Posto della Polizia cantonale di B.. Può quindi esser ammesso che la convenuta, come ha attendibilmente dichiarato, non voleva diffamare l'appellante, ma orientare queste autorità onde ottenere protezione. Della particolare situazione in cui si trovava la convenuta, i giudici di primo grado ne hanno giustamente tenuto conto. Ritenendo che essa s'era espressa a tutela di legittimi interessi e che aveva provato d'aver avuto seri motivi per considerare l'allegazione, in buona fede, come vera, essi, contrariamente a quanto preteso dall'appellante, non sono caduti nell'arbitrio. A ragione l'hanno prosciolta dall'imputazione di diffamazione ai sensi dell'art. 173 cifra 1 CP. Di conseguenza il loro giudizio va protetto. 4. I costi della procedura d'appello di fr. 1'500.-- vanno a carico dell'appellante. Per questa procedura l'appellata ha diritto ad un'indennità di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (art. 160 cpv. 1 e 4 LGP).

E. 9

La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1. L'appello è respinto. 2. I costi della procedura d'appello di fr. 1'500.-- vanno a carico dell'appellante, che per questa procedura rifonda all'appellata un'indennità a titolo di ripetibili di fr. 1'000.--. 3. Avverso questa

sentenza, se vien fatta valere la violazione del diritto federale, può esser interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale. Questo è da inoltrare al Tribunale federale entro 30 giorni della ricezione della sentenza completa nel modo prescritto dall'art. 273 della Legge federale sulla procedura penale (PP). Per la legittimazione al ricorso e gli ulteriori presupposti del ricorso per cassazione fanno stato gli art. 268 segg. PP. 4. Comunicazione a: _____ Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.